

proposta di legge n. 330

a iniziativa dei Consiglieri MOLLAROLI, BRANDONI, MASSI, LIPPI
presentata in data 22 giugno 2009

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI
DEI PARTITI POLITICI E DEI SINDACATI

Signori Consiglieri,

gli archivi relativi alla storia dei partiti politici e dei sindacati contengono un patrimonio documentale rilevante che va conservato e valorizzato come strumento indispensabile per conoscere l'evoluzione del nostro sistema democratico, della nostra cultura e della nostra storia.

Essi sono la testimonianza di tutta l'attività svolta dai partiti e dai sindacati sin dal loro sorgere e conservano copie spesso uniche o non facilmente rintracciabili altrove di interventi o relazioni di esponenti politici e sindacali, materiale delle campagne elettorali, documenti amministrativi e di segreteria, rassegne stampa, manifesti e fotografie, ecc.

Costituiscono insomma un'importante fonte di ricerca storica da preservare e rendere accessibile a tutti: comunità scientifica, studenti, soggetti interessati.

Disperdere questo patrimonio è disperdere una parte importante della nostra memoria e della nostra identità democratica. Per evitarlo occorre creare attorno a questi archivi un circolo

virtuoso tra conservazione di documenti e produzione di cultura per riappropriarsi di materiali, fatti, immagini di cui è fatta gran parte della nostra storia recente. Il rischio che tale rilevante documentazione venga smarrita o distrutta è infatti concreto se si pensa che, a partire dagli anni '90, non esistono più i partiti che hanno dato vita alla Costituzione.

A tal fine la presente proposta si pone l'obiettivo di tutelare e valorizzare, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto regionale, gli archivi relativi alla storia dei partiti politici e dei sindacati prevedendo l'erogazione di sostegni economici ad associazioni ed enti senza scopo di lucro e con finalità esclusivamente culturali che provvedono alla loro conservazione e valorizzazione.

Requisito indispensabile per accedere ai contributi regionali è quello di garantire la disponibilità e la fruibilità del materiale documentale in questione. I contributi verranno erogati secondo specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, con il coinvolgimento della competente commissione assembleare.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi locali dei partiti politici e dei sindacati che hanno operato nel proprio territorio e che sono stati riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 2
(Contributi)

1. La Regione concede contributi ad associazioni, fondazioni o enti senza scopo di lucro e con finalità esclusivamente culturali che conservano e valorizzano il patrimonio documentale o bibliografico degli archivi indicati all'articolo 1, garantendo la fruibilità del materiale in loro possesso.

2. I contributi sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 40.000,00; per gli anni successivi l'entità delle spese sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Per l'anno 2009, alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.04 del bilancio di previsione per il detto anno.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2009 nella UPB 5.31.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA); per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 4
(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.